

FASE 2: LE ATTIVITA' CHE RIPARTONO DAL 18 MAGGIO

E' stato un fine settimana intenso per il Governo, alle prese con il confronto serrato con le Regioni per definire le misure di riapertura di numerose attività, già a partire da oggi, lunedì 18 maggio. Solo nel tardo pomeriggio di ieri è stato firmato il DPCM che ha fissato, sulla base delle prescrizioni generali stabilite dal decreto legge varato il 16 Maggio, le nuove disposizioni utili al contenimento dell'epidemia da Covid-19 nella delicata fase dell'allentamento delle misure di restrizione alla mobilità e della rimozione dei divieti di sospensione per numerose attività. L'impianto normativo del nuovo quadro di misure è retto dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e trova la sua regolamentazione di dettaglio nel DPCM 17 maggio 2020, nel quale giocano un ruolo centrale i protocolli e le linee guida allegati: è infatti alla loro adozione e corretta esecuzione, in aggiunta alle indicazioni elaborate dal CTS e dall'ISS, che è affidata la fase di riapertura *allargata* delle attività che da oggi prende avvio.

Vediamo, nel dettaglio, cosa prevedono le nuove disposizioni

oooOOOooo

IL DECRETO LEGGE N. 33/2020

La norma "cornice" del nuovo quadro regolamentare è il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, pubblicato in pari data sul n. 125 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, le cui misure si applicano, per espressa previsione di cui all'art. 3 del decreto, a partire da lunedì 18 maggio, fatta eccezione per le previsioni relative agli spostamenti interregionali e verso l'estero, che operano dal 3 giugno.

In ogni caso, sia con riguardo alle nuove misure relative alla **mobilità**, sia per quelle afferenti le **attività**, rimangono fermi:

- a. il **divieto di assembramento** in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- b. il principio di osservanza del **distanziamento sociale** (1 metro oppure, in costanza di esercizio di attività sportiva, 2 metri).

LE MISURE SULLE ATTIVITA' – Il d.l. 33 stabilisce una previsione generalizzata di riapertura delle "attività economiche, produttive e sociali" (art.1, co.14) subordinandole all'applicazione di protocolli e linee guida **idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, ferma la necessità che l'evoluzione della curva epidemiologica non richieda l'adozione di provvedimenti restrittivi.** I protocolli o le linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni; in assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Rimane ferma la possibilità del Governo di stabilire in sede regolamentare (dpcm o ordinanza), misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Come vedremo, questa facoltà è stata utilizzata in sede di emanazione del DPCM 17 maggio, prevedendo, tra l'altro, la conferma della sospensione delle attività dei “**centri culturali e sociali**” e dei **corsi professionali e di attività formative in presenza** .

LE MISURE SULLA MOBILITA' - Cessano di avere efficacia le misure limitative della circolazione **all'interno del territorio regionale**: gli spostamenti non saranno più limitati alle situazioni di comprovata esigenza, necessità e salute e, conseguentemente, non ci si dovrà munire di autocertificazione per muoversi nel territorio regionale.

Rimane fermo che, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, possono essere adottate, tramite Dpcm o ordinanze (statali, regionali e comunali), misure restrittive riferite alle aree regionali interessate.

Dal 3 giugno, e sempre che non muti la curva del contagio, cadrà anche il **divieto di spostamento interregionale**. Fino ad allora sarà consentito solo per motivi autocertificati per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, salvo che lo spostamento sia determinato dal rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Anche gli spostamenti **con l'estero** riprendono quota a partire **dal 3 giugno**, essendo consentiti (art. 6, DPCM 17 maggio 2020) da e verso:

- ✓ i paesi dell'Unione Europea ed i paesi che aderiscono a Schengen;
- ✓ Regno Unito ed Irlanda del Nord
- ✓ Andorra e Principato di Monaco
- ✓ San Marino e Città del Vaticano

Permane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le **persone sottoposte alla misura della quarantena** in quanto risultate positive al Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.

SANZIONI E CONTROLLI - L'impianto sanzionatorio rimane quello individuato nell'art. 4 del d.l. n. 19/2020, ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca reato, chi non ottempera alle misure adottate, è punito con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, con aumento fino ad un terzo nell'ipotesi in cui si trasgredisca alle misure sulla mobilità “contingentata” utilizzando un veicolo.

Se la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, è altresì prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

All'atto dell'accertamento di tale ultima violazione, se necessario per impedirne la prosecuzione o la reiterazione, l'autorità procedente può aggiungere la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per ulteriori 5 giorni. In presenza di reiterazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 c.p. (procurata epidemia) o comunque più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena rimane punito ai sensi dell'art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27.07.34 n.1265), in base al quale "Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.

ESECUZIONE E MONITORAGGIO: IL RUOLO DEI PREFETTI - Saranno ancora una volta i Prefetti a dover assicurare, per le zone territoriali di competenza, l'esecuzione delle misure previste dal decreto ed il monitoraggio della loro attuazione da parte delle amministrazioni locali. Utilizzeranno, per lo scopo, forze di polizia e vigili del fuoco. Per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, potranno mobilitare anche l'ispettorato del lavoro, i carabinieri e le forze armate, sentiti i relativi comandi territoriali, ed informati i presidenti delle regioni o province autonome interessate.

oooOOOooo

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 MAGGIO 2020

DPCM E ALLEGATI - Il DPCM è munito di ben **17 allegati**. Tra questi, per i fini di interesse, occorre rammentare:

- a. **Allegato 8:** *Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19*, per l'apertura (dal 15 giugno p.v.) dei centri ludico-ricreativi per bambini e ragazzi
- b. **Allegato 9:** *Spettacoli dal vivo e cinema*, che elenca le misure da adottare per la ripresa delle predette attività
- c. **Allegato 10:** *Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020*, che richiama i criteri generali di igiene, prevenzione, protezione e comunicazione elaborati dal CTS per la redazione dei protocolli, anche tenendo conto delle raccomandazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità e delle linee guida elaborate dall' INAIL
- d. **Allegato 11:** *Misure per gli esercizi commerciali*, che fissa le regole-base per le attività del commercio nel rapporto con la clientela
- e. **Allegato 12:** *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali*, che deve ritenere adottabile in presenza di ogni tipo attività che impegni lavoratori, ferma restando la sua eventuale integrazione con altre equivalenti o più incisive misure, secondo le peculiarità dell'organizzazione e dell'attività, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali
- f. **Allegato 16:** *Misure igienico-sanitarie*

- g. **Allegato 17:** *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020*, che raccoglie le schede di indirizzo relative ad una serie di attività , tra cui quelle dei centri sportivi, le strutture ricettive e le attività di somministrazione.

In relazione all'esercizio delle attività per le quali il decreto non dispone il divieto pro-tempore di esercizio, si raccomanda di fare riferimento anche alle **ordinanze delle Regioni in cui è ubicata la sede dell'associazione interessata**.

LE ATTIVITA' CHE RIMANGONO SOSPESSE – Il DPCM 17 maggio 2020 conferma la sospensione delle seguenti attività:

- a. attività convegnistica e congressuale
- b. **centri culturali e sociali**; non risulta invece confermata la sospensione per i centri ricreativi, pure prevista dal precedente decreto (ossia dall'art.1, co.1, lett. u) del DPCM 26 aprile 2020)
- c. attività dei servizi educativi per l'infanzia, attività didattiche e cosiddette "università per gli anziani"
- d. le attività dei **corsi professionali** e delle attività formative svolte da enti pubblici e privati, salvo si tratti di corsi di formazione specifica in medicina generale; sono in ogni caso consentite le attività didattiche e di formazione "a distanza"
- e. attività dei centri benessere e dei centri termali (salvo che per le erogazioni di prestazioni facenti parte dei LEA)
- f. attività di fiere e congressi, attività delle sale da ballo e assimilate, all'aperto o al chiuso

LE ATTIVITA' DI COMUNITA' DEI CIRCOLI DI PROMOZIONE SOCIALE - E' necessario, nella valutazione di riorganizzazione dell'attività di comunità, tenere saldamente presente quanto segue:

1. continuano ad essere sospese le attività dei centri culturali e sociali (art. 1, co.1, lett. z), DPCM); non lo sono, viceversa, quelle dei centri ricreativi, e tuttavia non sono stati previsti protocolli a livello governativo, pertanto occorrerà fare riferimento ad eventuali misure regionali
2. costituisce raccomandazione stringente la sollecitazione a non uscire, se non per ragioni di stretta necessità, rivolta ad anziani, ad affetti da patologie croniche o multimorbilità (art. 3, co.1, lett.b), DPCM)
3. è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'allegato 16¹

. ¹ lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
. evitare abbracci e strette di mano;
. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

4. è obbligatorio usare mascherine di comunità nei luoghi chiusi accessibili al pubblico
5. la presenza di lavoratori impone l'adozione dei protocolli di sicurezza di cui all'allegato 12 del DPCM
6. occorre garantire la pulizia e l'igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura e garantire una adeguata aereazione naturale e il ricambio d'aria
7. la riorganizzazione e lo svolgimento di attività complementari a quelle istituzionali (ad esempio, la somministrazione verso i soli soci) deve seguire le regole protocollari stabilite per il tipo specifico di attività, come sancite negli schemi varati dalla Conferenza delle Regioni (all. 17), ferma restando la verifica di regolamentazioni supplementari da parte delle singole Regioni.

LE ATTIVITA' CHE CONTINUANO E QUELLE CHE RIAPRONO

1. RISTORAZIONE E BAR – Ricordiamo che rimane consentita l'attività di ristorazione con consegna a domicilio e, al riguardo, si ricorda la circolare n. 1 del 27 marzo 2020 con cui il MLPS ha chiarito che non sono mai rientrate tra le attività sospese quelle di somministrazione pasti o servizi alle fasce di popolazione debole da parte delle organizzazioni non profit, così come i servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, ovvero il disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette, fermo il rispetto delle distanze interpersonali, ove possibile, e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali. Il DPCM 26 aprile aveva anche consentito lo svolgimento dell'attività nella modalità "asporto". Il nuovo decreto apre anche alle attività "in sede" subordinandole alla verifica delle condizioni epidemiologiche da parte delle Regioni e all'adozione di linee guida e protocolli. L'allegato n. 17 contiene la scheda dell'attività in parola e, pertanto, salvo la necessaria verifica delle singole ordinanze regionali, si deve ritenere che l'attività possa ormai essere considerata operativa. Il circolo dotato di una licenza pubblica di somministrazione di alimenti e bevande, presso locali separati da quelli dove si svolgono le attività di sola comunità sociale (aree riservate ai soli soci), potrà adottare i protocolli regionali ed avviare l'attività, ricordando, tuttavia, che l'attività deve rimanere secondaria e strumentale rispetto a quella di interesse generale (attività istituzionale in senso stretto). Il

-
- . praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle ^[1]_{SEP} mani con le secrezioni respiratorie);
 - . evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - . non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - . coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - . non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - . pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - . è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie ^[1]_{SEP} come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

requisito della strumentalità si deve ritenere assolto se le entrate da somministrazione siano, in questa fase, necessarie per sostenere, ad esempio, le spese generali dell'associazione e consentire, per questa via, il rilancio delle attività sociali in sede prospettica. La secondarietà deve essere assicurata in virtù di una non prevalenza (su base annuale) delle risorse impiegate ed ottenute dall'attività di somministrazione rispetto a quelle (anche di tipo volontario e gratuito) coinvolte nelle attività di interesse generale (attività istituzionali di promozione sociale). La scelta, pertanto, di attivare il servizio, deve essere attuata in costanza dei criteri indicati e tenendo a mente la necessità di monitorarne il risultato sul piano del corretto rapporto tra le attività di interesse generale e quelle strumentali (nel caso di specie, la somministrazione). Qualora l'attività non sia dotata di pubblica licenza, si richiamano le considerazioni annotate nel precedente paragrafo **“LE ATTIVITA’ DI COMUNITA’ DEI CIRCOLI DI PROMOZIONE SOCIALE”**

2. **ATTIVITA’ SPORTIVA presso circoli, palestre, centri natatori e simili** – Possono riprendere **dal 25 maggio** nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale ed il divieto di assembramento. Le linee guida sono accluse tra le schede dell'allegato 17. Gli Enti di promozione sportiva (così come le federazioni e le discipline sportive associate) dovranno adottare appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per la tutela degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti dove le attività motorie si svolgono.
3. **FUNZIONI RELIGIOSE** – Possono riprendere anche le funzioni religiose, nel rispetto dei protocolli firmati tra Governo e confessioni religiose, tra gli allegati al DPCM
4. **ATTIVITA’ LUDICHE RICREATIVE ED EDUCATIVE VERSO MINORI** – Riaprono i centri educativi ed i centri ricreativi estivi per bambini e ragazzi, **a partire dal 15 giugno p.v.**, in subordine all'adozione di protocolli conformi alle linee guida di cui all'allegato n. 8 del DPCM
5. **SPETTACOLI IN TEATRI, CINEMA E SIMILI** – Anche queste attività, se non ricorrono condizioni di aggravamento della situazione epidemiologica, potranno ripartire **dal 15 giugno**, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro e con posti a sedere preassegnati. Il numero massimo di spettatori in luoghi chiusi è indicato in 200; in 1000 se trattasi di spazio aperto. Le misure da adottare sono elencate nell'allegato 9 al DPCM
6. **SERVIZI DI PATRONATO** - Le attività degli Istituti di patronato non ricadono tra quelle che sono state oggetto di sospensione all'atto della chiusura, in quanto erogano servizi di pubblica utilità. Resta in vigore la norma relativa alla possibilità di svolgere l'attività con la modalità a distanza e utilizzando il mandato di assistenza in via telematica; i patronati possono modulare il servizio all'utenza, **rispettando le norme di distanza di sicurezza e igieniche. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure del protocollo di cui all'allegato 12 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, siglato tra Governo e parti sociali il 24 aprile u.s. Si rinvia inoltre allo specifico allegato 17 (schede Tecniche condivise con la Conferenza delle Regioni relativamente agli uffici pubblici e privati aperti al pubblico)**
7. **CAF** – Anche i CAF continuano a svolgere la propria attività, considerando che questa rientra tra i codici ATECO attivi.

Resta inteso che la prosecuzione è condizionata all'osservanza **del protocollo di cui all'allegato 12**, e all'adesione alle misure di raccomandazione igienico-sanitarie (all. 16). Resta in vigore la possibilità di firmare il mandato al Caf in forma digitale, sia per le pratiche per l'AdE che per le pratiche INPS. *Si rinvia inoltre allo specifico allegato 17 (schede Tecniche condivise con la Conferenza delle Regioni relativamente agli uffici pubblici e privati aperti al pubblico)*

A miglior lettura delle misure illustrate, si propone la consueta tabella delle misure adottate dal Governo, aggiornata ai nuovi differimenti, ricordando che le Giunte regionali possono disporre disciplinari ulteriori ai quali, in ragione della collocazione delle proprie sedi o residenza, occorrerà necessariamente riferirsi.

MISURE	TIPOLOGIA	NOTE	TERMINE FINALE DI EFFICACIA
Sospensione di attività convegnistica e congressuale	Obbligo		14 giugno 2020
Sospensione delle attività di centri benessere, <u>centri culturali, centri sociali,</u>	Obbligo		14 giugno 2020
Limitazione agli spostamenti interregionali delle persone fisiche	Obbligo mitigato dalla necessità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o motivi di salute	E' consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza	2 giugno 2020
Limitazione agli ingressi nel territorio italiano	Obbligo mitigato dalla necessità di entrare nel territorio italiano per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o motivi di salute	A decorrere dal 3 giugno sarà consentito muoversi da e verso: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Unione Europea e paesi che aderiscono a Schengen; ✓ Regno Unito ed Irlanda del Nord ✓ Andorra e Principato di Monaco ✓ San Marino e Città del Vaticano 	2 giugno 2020

Attività ludiche o ricreative all'aperto	Obbligo di rispettare la distanza di 1 metro dalle altre persone; 2 metri per attività sportiva		14 giugno 2020
Divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico	Obbligo	In relazione ai Servizi di sistema, appare opportuno continuare ad incentivare le forme telematiche di attribuzione del mandato a svolgere i servizi per conto degli assistiti	14 giugno 2020
Sospensione dell'apertura di cinema, teatri, scuole da ballo, discoteche, sale scommesse e locali assimilati	Obbligo		14 giugno 2020
Palestre, piscine, circoli e centri sportivi	Obbligo	Le attività possono riprendere secondo le linee guida della conferenza delle regioni e con l'adozione di protocolli attuativi da parte degli Enti di promozione sportiva e Federazioni	24 maggio 2020
Sospensione di eventi e competizioni sportive	Obbligo		14 giugno 2020
Sospensione delle attività ludico-ricreative-educative per i minori	Obbligo	Prevista l'apertura delle attività sulla scorta delle linee guida del dipartimento politiche della famiglia (all. 8, DPCM) e sulla scorta di protocolli attuativi da adottare dagli enti e soggetti interessati	14 giugno 2020
Sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, delle attività scolastiche e di	Obbligo mitigato dalla possibilità di svolgere le attività formative a distanza	Dal	14 giugno 2020

formazione superiore, di corsi professionali, di master, università per anziani			
Attività economiche, produttive, sociali	Obbligo di svolgimento in conformità ai protocolli e linee guida regionali o, in mancanza, nazionali	In presenza di lavoratori, vanno adottate le misure concordate il 24 aprile tra Governo e parti sociali	14 giugno 2020
Limitazione allo svolgimento delle riunioni	Obbligo di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto		14 giugno 2020
Limitazione apertura luoghi di culto	Obbligo condizionato all'adozione di misure idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di 1 metro		14 giugno 2020
Previsione, all'interno di ogni locale aperto al pubblico, di liquidi disinfettanti per l'igiene delle mani	Obbligo		14 giugno 2020